



**COMUNE DI CASTEL ROZZONE**  
Provincia di Bergamo

**Regolamento per la disciplina  
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 17 del 29/05/2023**

<b>DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE</b>		
<b>Art. 1</b>	<i>Presupposto</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione di rifiuto</i>	
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetti passivi</i>	
<b>Art. 4</b>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 5</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
<b>Art. 6</b>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
<b>Art. 7</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali</i>	
<b>Art. 8</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
<b>Art. 9</b>	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
<b>Art. 10</b>	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti in tutto o in parte al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 11</b>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
<b>Art. 12</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
<b>Art. 13</b>	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
<b>Art. 14</b>	<i>Piano economico finanziario</i>	
<b>Art. 15</b>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
<b>Art. 16</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 17</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 18</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 19</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<b>Art. 20</b>	<i>Obbligazione tributaria</i>	
<b>Art. 21</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
<b>Art. 22</b>	<i>Zone non servite</i>	
<b>Art. 23</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
<b>Art. 24</b>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
<b>Art. 25</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni per casi particolari</i>	
<b>Art. 26</b>	<i>Altre agevolazioni</i>	
<b>Art. 27</b>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
<b>Art. 28</b>	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
<b>Art. 29</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<b>Art. 30</b>	<i>Tributo provinciale</i>	
<b>Art. 31</b>	<i>Dichiarazione TARI</i>	
<b>Art. 32</b>	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	
<b>Art. 33</b>	<i>Termini per il pagamento</i>	
<b>Art. 34</b>	<i>Modalità e strumenti di pagamento</i>	
<b>Art. 35</b>	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>	
<b>Art. 36</b>	<i>Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento</i>	
<b>Art. 37</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	

<b>Art. 38</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	
<b>Art. 39</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
<b>Art. 40</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
<b>Art. 41</b>	<i>Importi minimi</i>	
<b>Art. 42</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
<b>Art. 43</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
<b>Art. 44</b>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
<b>Art. 45</b>	<i>Entrata in vigore</i>	

## **ART. 1 PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## **ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno

un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. L'assenza di utenze attive relative ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o l'assenza di arredamento sono dichiarati con la dichiarazione di cessazione dell'occupazione dell'utenza, allegando documentazione comprovante la cessazione della fornitura dei servizi stessi, o con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

#### Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## **ART. 6**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

## **ART. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	10%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	10%
Gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Allestimenti, insegne	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	10%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente i rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o dallo stesso derivanti o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al presente comma, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo..
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 28 febbraio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

## **ART. 8**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 10 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

## **ART. 9**

### **RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art.10, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore

pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 25% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **ART. 10**

### **PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN TUTTO O IN PARTE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

#### **ART.11**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L.

30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 14. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **ART.12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

## **ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **ART. 14 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per

regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 15**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. La Tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, compresi i costi di trattamento dei rifiuti. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. In particolare, la Tariffa è composta da:
  - quota fissa, che copre le voci di costo di cui al comma 2.3 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019;
  - quota variabile 1, che copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo.
  - quota variabile 2, che copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art.2 Allegato A delibera Arera 443/2019 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
3. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $K_a$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $K_c$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente  $K_b$  per le utenze domestiche e del coefficiente  $K_d$  per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema realizzato ai sensi del DM 20 aprile 2017, secondo i criteri di seguito riportati. La produzione di rifiuto urbano residuo stimata per l'anno di riferimento viene determinata in sede di Piano Tariffario e deve risultare in linea con la produzione reale

rilevata l'anno precedente, fatti salvi i miglioramenti o le variazioni significative eventualmente intervenute, da valutarsi e quantificarsi secondo criteri razionali. La produzione stimata sarà espressa in unità di volume (litro), sulla base della densità apparente media dei rifiuti calcolata in funzione dei dati rilevati nel corso dell'anno precedente (quantitativo complessivo, espresso in kg e volumetria complessivamente gestita a seguito dello svuotamento degli specifici contenitori assegnati alle utenze, espressa in litri).

Il valore unitario (€\*litro) della quota variabile 2 viene dato dal rapporto tra la somma dei costi come individuati al comma 2 e il valore espresso in litri della produzione stimata.

Al fine di garantire la totale copertura dei costi e, specularmente, di prevenire un extragetto, il valore unitario della quota variabile 2 può altresì essere modulato secondo un coefficiente "A" che permetta di tenere conto delle eventuali fluttuazioni dei quantitativi conferiti ed ai conseguenti:

- riduzione del gettito connesso a conferimenti più ridotti rispetto alla produzione stimata;
- aumento del gettito causato da conferimenti che superino la produzione stimata.

Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la produzione stimata verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze domestiche sulla base del dato medio di conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente.

Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la produzione stimata verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze non domestiche sulla base del dato medio di conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente.

Un quantitativo verrà comunque addebitato e tariffato, a titolo di "quantitativo minimo", a ciascuna utenza sulla base del valore unitario della quota variabile 2 individuato, anche in presenza di singole produzioni inferiori.

4. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati prodotti dal sistema di quantificazione dei conferimenti del rifiuto urbano residuo, si procederà alla commisurazione delle quantità prodotte dalle utenze nel seguente modo: in caso di perdita e/o danno totale o parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei "quantitativi minimi" così come previsto dal comma 3.
5. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha obbligo di ritirare la prima dotazione di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti indifferenziati prodotti presso l'Ufficio Tributi su appuntamento, previo pagamento di una cauzione che verrà restituita al momento della cessazione dell'utenza e restituzione del contenitore.
6. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante.

## **ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità stabilite dal Piano economico finanziario deliberato dal Comune, nonché ad ogni altra frazione o flusso di

rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.

4. In caso di mancato ritiro dei contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento dei rifiuti, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere una quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al comma 2 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.
5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.
7. Qualora vengano esposti contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

#### **ART.17**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in 1 (una) unità. Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al momento dell'approvazione, con determinazione dirigenziale, della lista di carico, con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche e si applica la tariffa prevista per la categoria ESPOSIZIONI AUTOSALONI. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

## **ART. 18**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_c$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione  $K_d$  di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La quota variabile 2 della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza. La presente disposizione si applica a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. In caso di mancato ritiro delle dotazioni di contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di assenza di conferimento di rifiuti, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al comma 2 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al comma 5.
5. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.
6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al presente Regolamento.

## **ART. 19**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.  
Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.  
Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART.20**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 31 del presente regolamento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.32.

## **ART.21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 10% (dieci per cento).

## **ART. 22 ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60 se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 100 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 31 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

## **ART. 23 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir

meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

#### **ART.24**

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

#### **ART.25**

### **RIDUZIONI ED ESENZIONI PER CASI PARTICOLARI**

1. Qualora ricorrano particolari condizioni congiunturali, il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe prevista dall'articolo 11, comma 3, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni.

#### **ART. 26**

### **ALTRE AGEVOLAZIONI**

2. Per le utenze domestiche disagiate, di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 nelle more della definizione della relativa disciplina, su richiesta presentata dal contribuente, è prevista la riduzione per la quota variabile, e comunque non oltre l'entità della stessa, pari ad euro 25,00 per ciascun componente del nucleo familiare, come individuato in base delle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell'anno di imposta. L'entità della riduzione può essere annualmente modificato in occasione dell'approvazione delle tariffe prevista dall'articolo 11, comma 3.

#### **ART. 27**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **ART. 28**

### **FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 21 a 26 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale

dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147, fatta salva la disponibilità di specifici finanziamenti.

## **ART. 29 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART.30 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## **ART. 31 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art.6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n.15 del 2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 8;
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso l'ufficio comunale o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente sono disponibili anche sul sito internet del comune.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguano un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. I familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  
*Utenze domestiche*
  - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. Numero degli occupanti i locali(*solo se necessario*);
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

### **ART. 32**

#### **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE**

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 31 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
- 2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello del Comune, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli del Comune.
- 3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a fornire il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
  - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
  - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio;di norma con il primo avviso di pagamento inviato al contribuente.
- 4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
  6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

### **ART. 33**

#### **TERMINI PER IL PAGAMENTO**

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in tre rate.  
Il termine di scadenza per il pagamento è fissato nel giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre e dicembre di ciascun anno, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione. Resta ferma la facoltà del contribuente di pagare in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
2. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel

successivo art. 38, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

8. Con la deliberazione di cui all'art. 11, comma 3, il Comune può modificare le scadenze delle rate.

#### **ART. 34**

### **MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

#### **ART. 35**

### **RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
  - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta da inviare entro il termine di 180 giorni, ai sensi dell'art.1 c.164 L. 296/2006, riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

#### **ART. 36**

#### **MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:
  - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) agli utenti che versino in situazione economica disagiata certificata dai servizi sociali comunali;
  - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi al contribuente negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

#### **ART. 37**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, periodo che

decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di emissione del provvedimento di rimborso della somma erroneamente versata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 180 giorni;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

3. In caso di somme versate e non dovute, il contribuente può optare per la compensazione con quanto eventualmente dovuto da altri contribuenti, per il medesimo tributo per annualità successive, ovvero con quanto dovuto per altri tributi comunali relativi al medesimo anno di imposta o ad anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

### **ART. 38**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

### **ART. 39**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo anche mediante firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87 della legge 28/12/1995 n. 549.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 40 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 39, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **ART. 41 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €

12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 42**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune, o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 796 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

#### **ART. 43**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

#### **ART. 44**

#### **NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **ART. 45**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

### **ALLEGATO 1**

#### **TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante

07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club